

**S T A T U T O**

**della Società a Responsabilità Limitata denominata:**

**GRADARA INNOVA S.R.L.**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA**

**Art.1) DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita ai sensi dell'art.113 lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione:

"GRADARA INNOVA S.R.L."

**Art.2) OGGETTO**

La società ha per oggetto lo sviluppo locale e la promozione turistica e culturale del territorio del Comune di Gradara, la gestione dei servizi di supporto e accessori all'attività turistica, ricreativa, culturale, sociale, di comunicazione, orientamento e formazione professionale, quali, ad esempio:

-servizi turistici di base (accoglienza e informazione, incoming, guide, trasporti navetta), gestione e manutenzione di strutture ricettive (aree di sosta camper, campeggi, foresterie, camere, ecc.) e parcheggi;

-orientamento e formazione professionale - per nuove professionalità turistico-culturali, e l'utilizzo di nuove tecnologie;

-fornitura e manutenzione di servizi (telecontrollo) di aree e strutture pubbliche e private, sia direttamente che indirettamente (mediante contratti di appalto);

-gestione di attività del tempo libero - ricreative, sportive, turistiche, culturali, di istruzione ed educative (ludoteca, laboratorio multimediale, centro visite del museo diffuso di Gradara e delle Marche, gestione oleoteca, enoteca, ecc.)

-organizzazione di eventi culturali, ricreativi, congressuali e promozionali;

-promozione e pubblicizzazione internazionale e nazionale dell'immagine turistica e dei prodotti del territorio (strada del Vino, luoghi romantici, strada delle Rocche e dei Castelli, ecc.);

-gestione museale e di servizi connessi alla fruizione dei beni e delle attività culturali, compresa la sorveglianza e la promozione (gestione della Rocca, gestione dei camminamenti delle mura Castellane, attività culturali e nuove tecnologie);

-gestione di siti internet, attività di comunicazione e di e-commerce;

-servizi sociali innovativi (informagiovani, centri di aggregazione, assistenza a persone non autosufficienti, ecc.).

La società potrà inoltre commercializzare ogni prodotto

direttamente e indirettamente connesso o comunque affine all'oggetto sociale, nonché prestare attività di consulenza ad altri soggetti.

La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, società di capitali, consorzi, enti aventi scopi analoghi ed affini.

La società potrà infine compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, nonché qualsiasi altra operazione ritenuta utile o comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di raccolta di risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal Decreto Legislativo n.385/93.

### **Art.3) SEDE**

La società ha sede legale in Gradara (PS) e potrà essere variato con decisione degli amministratori purché nell'ambito dello stesso Comune.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza). Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci.

### **Art.4 - DOMICILIO SOCI**

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

### **Art.5 - DURATA**

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con delibera dell'assemblea dei soci.

## **TITOLO II -CAPITALE E PARTECIPAZIONI**

### **Art.6) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è determinato in euro 49.600,00 (quarantanovemilaseicento virgola zero zero).

Le quote di partecipazione sono divisibili nel rispetto delle norme di legge.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data 26 (ventisei) novembre 2015 (duemilaquindici) di cui al verbale per notaio M. Caccavale di Fano in data 7 (sette) dicembre 2015 (duemilaquindici), rep. 6509 è stato ridotto il capitale ad euro 47.302,00 (quarantasettemilatrecentodue virgola zero zero), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2482 cod. civ.

### **Art.7 - QUOTE SOCIALI**

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi e per successione di causa di morte, esclusivamente ai soggetti che abbiano i seguenti requisiti:

-operatori economici nei settori del commercio,

dell'artigianato, e dei servizi nonchè cooperative;  
-enti pubblici territoriali ed economici e società da questi controllate;

-associazioni di persone fisiche o di categoria.

Sul possesso dei predetti requisiti da parte del cessionario, deciderà l'organo amministrativo.

Il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota dovrà quindi darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, indicando la persona del cessionario.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'organo amministrativo, effettuati gli opportuni controlli, comunicherà al socio la propria decisione.

Qualora l'organo amministrativo non ravvisi la sussistenza dei requisiti necessari all'alienazione al cessionario, delibererà in senso negativo motivando il rifiuto.

**Art.8** - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti, comunque l'intero capitale sociale dovrà essere versato al momento della costituzione.

### **TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI**

#### **Art.9) COMPETENZE**

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1)l'approvazione del bilancio sociale e del programma annuale e la distribuzione degli utili;
- 2)la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso;
- 3)la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore e la relativa determinazione dei loro compensi;
- 4)le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 5)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6)lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2484 n.6 cod.civ., la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- 7)l'esclusione dei soci;
- 8)la continuazione con gli eredi del socio defunto.

#### **Art.10) ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI**

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

-mediante delibera assembleare, qualora si tratti di decisioni relative alle materie indicate ai numeri 4), 5), 6) del precedente articolo 9) oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;

-mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto, in tutti gli altri casi.

Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) regolarmente iscritto nel "Libro Soci" ha diritto di

partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### **Art.11) ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o su richiesta di uno degli Amministratori, del Collegio Sindacale o di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Se l'Organo Amministrativo debitamente richiesto non provvede alla convocazione entro il termine di un mese, la convocazione potrà essere direttamente effettuata dal richiedente.

L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata, anche eventualmente anticipata per telefax o posta elettronica, spedita ai soci, amministratori, sindaci e revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con informazioni necessarie.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati informati della riunione. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno tre volte all'anno: una volta entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale, una seconda volta entro il 30 novembre di ogni anno, per l'approvazione del programma dell'anno successivo, una terza volta entro il 30 giugno di ogni anno, per la verifica dello stato di attuazione del programma annuale dell'anno in corso.

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega conferita per una singola assemblea totalitaria di cui al precedente art. deve indicare le materie da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, - qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione -, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di amministrazione affidata congiuntamente e/o disgiuntamente a due amministratori, dal più anziano di età; in caso di loro mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti i 2/3 del capitale sociale intervenuto in assemblea.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui all'articolo 2375, commi 1° e 3° del Codice Civile. nei casi previsti dai numeri 4) e 6) del precedente articolo 9) il verbale è redatto dal notaio.

#### **Art.12) CONSULTAZIONE SCRITTA E/O CONSENSO ESPRESSO**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art.10) del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopra descritto

all'art.11).

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, allo scioglimento della società ex art.2484 n.6, cod.civ. e relativa nomina dei liquidatori, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci rappresentanti i 2/3 del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro

delle decisioni dei soci.

#### **TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE**

##### **Art.13) AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata:

- a) o da un Amministratore Unico
- b) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina;
- c) oppure, nel rispetto di quanto disposto nel terzo comma dell'art. 2475 cod.civ., da due amministratori con poteri da esercitarsi in via congiunta e/o disgiunta, secondo quanto stabilito all'atto della loro nomina.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominate anche persone che non siano soci, salvo che la carica non debba essere affidata a coloro che siano soci per disposizione inderogabile di legge: essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2386 c.c..

**Art.14** - Il Consiglio di amministrazione qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge, fra i suoi membri il Presidente e può nominare un vice presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

**Art.15** - Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale per invito del Presidente o del Vice Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno tre giorni.

Gli inviti di convocazione potranno farsi a mezzo raccomandata, telegraficamente, a mezzo telefax ed a mezzo raccomandata a mano.

Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche se non convocate quando vi intervenga la totalità dei suoi membri, e tutti i sindaci effettivi o dei revisori, se nominati.

**Art.16** - Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente se nominato o, in caso di loro assenza, da un amministratore all'uopo designato dal Consiglio.

**Art.17** - Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

**Art.18) POTERI DI AMMINISTRAZIONE**

Per la gestione della società l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia rimesso alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

**Art.19) RAPPRESENTANZA**

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e al Vice Presidente se nominato nonché
- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.

In caso di amministrazione affidata congiuntamente e/o disgiuntamente a due amministratori, la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano agli stessi, in via congiunta o disgiunta, secondo le medesime modalità con cui spetta loro l'amministrazione.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 20) COMPENSO AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.

**TITOLO V - CONTROLLI**

**Art.21) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

I soci, decidendo ai sensi del precedente articolo 9), possono in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.

In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

**Art.22) COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt.2397 e ss.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403/bis cod.civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori

Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt-2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo de capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art.2409 cod. civ..

#### **Art.23) REVISORE**

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art.2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico che si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 cod.civ.. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409 - ter cod.civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409 - sexies cod. civ..

#### **TITOLO VI**

#### **Art.24 BILANCIO**

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **Art.25) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta o secondo i diversi criteri previsti nei presenti patti sociali.

#### **Art.26) TITOLI DI DEBITO**

La società può emettere titolo di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art.2436 c.c..

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultino dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### **PROGRAMMA ANNUALE**

#### **Art.27) PROGRAMMA ANNUALE**

L'organo amministrativo redige un programma annuale contenente le scelte e gli obbiettivi che si intendono perseguire.

Al programma annuale deve essere allegato il bilancio

preventivo dell'intera attività, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Il programma annuale deve essere presentato all'assemblea entro il giorno 30 (trenta) novembre di ciascun anno.

#### **TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art.28) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri di liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.).

#### **TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art.29)** Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente atto costitutivo, saranno oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, da esprimere innanzi alla Camera di

conciliazione istituita presso la CCIAA di Pesaro secondo il regolamento di detto ente.

La comunicazione alle altre parti dell'istanza di conciliazione determina l'interruzione della prescrizione ed impedisce la decadenza, il cui termine riprende a decorrere dal deposito del verbale di fallita conciliazione presso la segreteria della Camera di Conciliazione.

La controversia di cui al comma precedente, se non definita nel termine di gg. 45, prorogabili solo su istanza congiunta delle parti, sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

Sono comunque escluse:

-le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;

l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;

-le impugnazioni del bilancio societario.

L'istanza di nomina verrà depositata presso la cancelleria del Tribunale.

La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 giorni presso il registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha sede legale.

E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi a norma dell'art.35 D.lgs. n. 5/03.

Nelle controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare all'arbitro compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia del lodo.

La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, avrà sede in Pesaro ed il lodo dovrà essere pronunziato nel termine di cui all'art.820 cpc.

La presente clausola può essere modificata o soppressa soltanto con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale.

#### **Art.30) RINVIO**

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato:

Andrea DE CRESCENTINI

Massimo CACCAVALE Notaio (Sigillo)